

Sentenza n. 163 depositata il 24 luglio 2020

Materia: Coordinamento finanza, copertura di spesa in bilancio

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 81, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n.16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11)

Esito: Illegittimità costituzionale della Legge della Regione Calabria n.16 del 2019

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della l.r. Calabria n. 16 del 2019 in riferimento all'art.117, terzo comma, della Costituzione

In premessa si espone sinteticamente la legge regionale della Regione Calabria n. 16 del 2019 recante “Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n.11”

l'articolo 1 della l.r. n.16 del 2019 (della Calabria) recita quanto segue: *‘L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n.11[...]si interpreta nel senso che esso non si applica alle società “in houseproviding” e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale’.*

E' il caso di precisare che, mentre nella legge viene usata la formula “interpretazione autentica”, la sostanza della disposizione evidenzia tutta la sua portata innovativa. L'interpretazione autentica, infatti, ha per propria natura soltanto la finalità di dissipare incertezze giuridiche; invece, l'art. 1 della l.r. n. 16 del 2019, pur utilizzando il termine ‘interpretazione’, statuisce con chiarezza che la norma precedente (che disponeva norme di contenimento della spesa) non si applica.

L'art. 2 della l.r. 16 del 2019 ribadisce la non applicazione della riduzione delle spese di funzionamento nelle società ‘in houseproviding’ e nelle società controllate che operano nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dispone l'applicazione esclusiva della normativa statale, con particolare riferimento all'art.19 del d.lgs. n.175 del 2016.

Infine, l'art. 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, ovvero che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per il ricorrente, la legge della Regione Calabria n. 16 del 2019, sottraendo retroattivamente le società regionali che operano nel trasporto locale ai tagli di spesa previsti precedentemente dalla l.r. n.11 del 2015, viola molteplici principi costituzionali.

La l.r. n. 16 del 2019 (letteralmente di interpretazione, ma in sostanza di innovazione) viene censurata per questi motivi:

- determinerebbe incertezza sulla disciplina e sulla sorte dei provvedimenti adottati in forza della precedente legge (l.r. n.11 del 2015), in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, della Cost.);
- determinerebbe oneri non quantificabili in violazione dell'obbligo di copertura delle spese in bilancio (art. 81, Cost.);
- lederebbe i principi di coordinamento della finanza pubblica espressi dalle leggi nazionali e volti al contenimento della spesa (art.117, terzo comma, Cost.).

la Corte non ha ritenuto che l'impugnazione dell'intera l.r. n. 16 del 2019 potesse determinare l'inammissibilità delle questioni, perché la legge regionale impugnata è composta di tre articoli recanti una disciplina omogenea, tutta coinvolta nelle censure, mentre il quarto ed ultimo articolo dispone soltanto l'entrata in vigore.

E' stata invece ritenuta inammissibile la questione sulla violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (art.117, terzo comma, Cost.), perché nonostante appaia evidente che l'intervento (della l.r. n.16 del 2019 sulla l.r. n.11 del 2015) leda il principio di contenimento della finanza pubblica, la giurisprudenza costituzionale ha affermato costantemente l'onere di indicare specificatamente la disposizione che si ritiene violata e il principio leso.

l'esame di merito si è concentrato, pertanto, sulla questione della violazione dell'art. 81 della Costituzione per la mancata copertura di spese in bilancio determinata da oneri non quantificabili. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la norma impugnata ha ridotto retroattivamente la copertura delle spese in bilancio con il risultato di alterare intrinsecamente l'equilibrio economico-finanziario della Regione.

La Corte non attribuisce rilevanza sostanziale alla previsione di neutralità finanziaria (di cui all'art. 3 della l.r. n. 16 del 2019) in quanto la legge impugnata dispone interventi inevitabilmente onerosi senza indicare spese e relative coperture; infine richiama la sentenza n.5 del 2018, che definisce "*una mera clausola di stile*" la previsione di neutralità finanziaria non corrispondente alla dinamica sostanziale del bilancio.